



**Società della Salute  
della Versilia**

sede legale ex P.O. Camaiore – Viale Oberdan, 28  
55041 – Camaiore

**ASSEMBLEA SOCIETA' DELLA SALUTE AREA SOCIO SANITARIA VERSILIA**

**DELIBERA N. 14 DEL 18 ottobre 2010**

**OGGETTO: Regolamento per l'erogazione del sostegno domiciliare in forma indiretta “ Sostegno Economico Integrato” agli anziani non autosufficienti – approvazione – determinazione delle quote di cofinanziamento a carico degli Enti Consorziati per l'erogazione del Sostegno Economico Integrato anno 2011 – determinazioni.**

		presente	assente
Comune di Camaiore	Andrea Gianneccchini – Assessore delegato	x	
Comune di Forte dei Marmi	Amleto Polacci – Assessore delegato	x	
Comune di Massarosa	Simona Barsotti – Assessore delegato	x	
Comune di Pietrasanta	Pietro Lazzerini – Assessore delegato		x
Comune di Seravezza	Lombardi Roberta – Vice Sindaco	x	
Comune di Stazzema	Michele Silicani - Sindaco	x	
Comune di Viareggio	Luca Lunardini – Sindaco	x	
Az.USL 12 Viareggio	Direttore Generale – Giancarlo Sassoli	x	

Da trasmettere a:

- Enti consorziati al Consorzio

L'ASSEMBLEA DEI SOCI  
DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VERSILIA

PREMESSO CHE

- in data 15 Marzo 2010, con atto notarile (registrato a Viareggio il 19 marzo 2010 al n. 720 serie 1T), gli enti aderenti hanno sottoscritto gli atti costitutivi della Società della Salute dell'area socio sanitaria Versilia (SDS Versilia), ai sensi della L.R.T. n. 40/2005;  
- la forma giuridica assunta è il consorzio pubblico tra i Comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio e l'Az.USL 12 di Viareggio, ai sensi del D.Lgs 267/2000;  
- ai sensi e per gli effetti dagli atti istitutivi del Consorzio, in part. Art. 12 della Convenzione ed art. 20 dello Statuto, nelle more della messa a regime, è previsto che la SDS Versilia debba gestire le attività di cui all'art. 71 bis, comma 3 lettere c) e d) della L.R.T. 40/2005 e s.m.i. limitatamente all'area della non autosufficienza;

RICHIAMATA

la L.R.T. 18 dicembre 2008, n. 66 *“Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”* ed in particolare la disposizione di cui all'art. 7 comma 2 che contempla gli interventi domiciliari in forma indiretta quali tipologie di prestazioni alla cui erogazione sono destinate le risorse del fondo regionale;

VISTA

la D.G.R.T. n. 370 del 22/03/2010 con la quale è stato approvato il “Progetto per l'assistenza continua alla persona non autosufficiente – area anziani”;

DATO ATTO

Che il progetto di cui sopra, per quanto concerne l'area dei servizi domiciliari rivolti agli anziani non autosufficienti ha definito quale obiettivo strategico quello di garantire, con le risorse aggiuntive del fondo, la copertura progressiva degli interventi relativi agli assistiti che hanno un livello di isogravità uguale o superiore al terzo;

DATO ATTO ALTRESI'

Che il richiamato progetto definisce, in relazione ai livelli di isogravità dei bisogni, “pacchetti” di isorisorse messi a disposizioni dal fondo regionale, da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli sanitari contenuti nei LEA ed a quelli sociali forniti dai comuni;

RAVVISATA

la necessità di addivenire ad una nuova disciplina degli interventi di assistenza domiciliare erogati in forma indiretta in conformità a quanto previsto dalla L.R.T. 18 dicembre 2008, n. 66 e dal “Progetto per l'assistenza continua alla persona non autosufficiente” – area anziani ( D.G.R.T. n. 370 del 22/03/2010);

RITENUTO

pertanto di disciplinare gli interventi di assistenza domiciliare erogati in forma indiretta mediante l'approvazione di apposito regolamento denominato **Regolamento per l'erogazione del sostegno domiciliare in forma indiretta “ Sostegno Economico Integrato”** nelle risultanze di cui all'allegato A che si considera parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VALUTATO

di destinare gli interventi di che trattasi alla casistica con livelli di isogravità III°, IV° e V°;

#### DATO ATTO

che i criteri riportati nel regolamento di cui sopra, sia in relazione ai requisiti di accesso a tale tipologia di intervento, sia in relazione alle modalità di erogazione dei contributi mensili sono stati oggetto di confronto e concertazione con le OO.SS. maggiormente rappresentative (CGIL – CISL – UIL, confederali e pensionati), quale epilogo di incontri e sedute di discussione condotte a cura del direttore della SDS Versilia e del proprio staff;

#### CONVENUTO

che ai fini dell'erogazione degli interventi di Sostegno Economico Integrato la SDS Versilia si avvalga di quota parte dal fondo regionale per la non autosufficienza, e di risorse messe a disposizione dagli Enti consorziati;

#### SPECIFICATO

che la quota parte di fondo regionale per la non autosufficienza da destinare agli interventi di Sostegno Economico Integrato verrà determinata con successiva deliberazione di questa Assemblea, la quale detterà i criteri di ripartizione del predetto fondo a valere per il periodo decorrente dalla scadenza dell'intesa interistituzionale approvata con deliberazione della Conferenza dei Sindaci Zona Distretto Versilia n. 14 del 24/09/2009;

#### SPECIFICATO ALTRESI'

che le risorse messe a disposizione dagli Enti Consorziati ammontino ad € 500.000,00 ripartiti secondo quanto indicato nello schema di cui all'allegato B che si considera parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

#### CONSIDERATO

che in applicazione dei criteri previsti dal regolamento, gli importi dei contributi mensili potrebbero anche superare i limiti di isorisorse definiti nel "Progetto per l'assistenza continua alla persona non autosufficiente" – area anziani ( D.G.R.T. n. 370 del 22/03/2010);

#### REPUTATO

necessario che la differenza tra gli importi effettivi dei contributi spettanti in applicazione dei criteri definiti nel regolamento ed i limiti edittali massimi di isorisorse definiti nel progetto di cui sopra debba essere garantita utilizzando le risorse messe a disposizione dagli Enti Consorziati;

#### CONSIDERATO

che l'assunto di cui al punto precedente si possa ritenere conforme ai principi enunciati dalla L.R.T. 18 dicembre 2008, n. 66, ciò in quanto rispettoso da un lato della natura aggiuntiva delle risorse del fondo regionale, ed indirizzato dall'altro ad implementare il processo di incremento dei livelli di adeguatezza delle prestazioni e di efficacia della presa in carico della persona non autosufficiente;

#### CONVENUTO

che gli enti consorziati, Comuni ed Az. USL, si impegneranno a prevedere nei propri bilanci relativi all'esercizio 2011 la quota parte da stanziare per gli interventi di Sostegno Economico Integrato secondo la ripartizione di cui all'allegato B, e che gli indicati importi saranno successivamente oggetto di trasferimento alla SDS Versilia;

#### PRECISATO

che nell'ipotesi di integrale attivazione dei P.A.P. di Sostegno Economico Integrato e quindi in assenza di lista di attesa specificamente rivolta a tale tipologia di intervento, le risorse degli Enti Consorziati eventualmente non utilizzate dovranno essere destinate ad

altre tipologie di interventi afferenti l'area degli anziani non autosufficienti, ciò in conformità agli atti di programmazione zonale e comunque previo indirizzo dell'Assemblea;

#### STABILITO

che la SDS Versilia, in conformità a quanto previsto negli atti istitutivi del Consorzio e comunque sulla base delle determinazioni formulate dall'Assemblea, potrà effettuare gli adempimenti di natura amministrativa e/o contabile derivanti dall'attuazione del regolamento di cui all'allegato A avvalendosi anche della collaborazione e del supporto logistico di uno o più Enti Consorziati, così come si evince dalla Delibera di questa Assemblea del 18/10/2010, n. 13;

#### VISTO

il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore del Consorzio;

#### VISTI

- la L.R.T. 40/2005 e s.m.i., in part. Il capo III bis del titolo V;
- la L.R.T. 41/2005 e s.m.i.
- gli atti istitutivi della Società della Salute dell'area socio sanitaria Versilia, Convenzione e Statuto;

tutto ciò premesso e considerato;

con votazione unanime

#### DELIBERA

1. Di approvare il **Regolamento per l'erogazione del sostegno domiciliare in forma indiretta "Sostegno Economico Integrato"** quale tipologia di intervento domiciliare in forma indiretta afferente l'area degli anziani non autosufficienti, secondo le risultanze di cui all'allegato A che si considera parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di stabilire che l'erogazione degli interventi di che trattasi venga effettuata utilizzando quota parte del fondo regionale per la non autosufficienza unitamente alle risorse messe a disposizione dagli Enti Consorziati, ciò a decorrere dalla scadenza della vigente intesa interistituzionale richiamata in narrativa;
3. Di demandare la determinazione della quota parte di fondo regionale da utilizzare per gli interventi di Sostegno Economico Integrato a successivo atto che verrà adottato da questa Assemblea nella finalità di dettare i nuovi criteri per il governo del fondo regionale per la non autosufficienza;
4. Di determinare in ragione di € 500.000,00 complessivi la quota parte di risorse per gli interventi di Sostegno Economico Integrato messa a disposizione dagli Enti Consorziati e ripartita tra gli stessi secondo lo schema di cui all'allegato B, che si considera parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. Di stabilire che gli Enti Consorziati provvedano a stanziare a bilancio, relativamente all'esercizio 2011, gli importi da conferire per l'erogazione del Sostegno Economico Integrato, e che tali importi siano poi oggetto di trasferimento alla SDS Versilia;
6. Di utilizzare le risorse messe a disposizione dagli Enti Consorziati anche al fine di far fronte alle ipotesi in cui si verifichi l'eccedenza del contributo effettivo rispetto al limite edittale massimo dell'isorisorsa;
7. Di specificare che nel caso in cui non si formino liste di attesa precipuamente riferite al Sostegno Economico Integrato le risorse messe a disposizione dagli Enti Consorziati ed eventualmente non utilizzate siano destinate ad altre tipologie di

interventi afferenti l'area degli anziani non autosufficienti, ciò in conformità agli atti di programmazione zonale e comunque previo indirizzo dell'Assemblea;

8. Di stabilire che la SDS Versilia nell'effettuazione degli adempimenti di natura amministrativa / contabile finalizzati all'erogazione del Sostegno Economico Integrato possa avvalersi della collaborazione e del supporto logistico di uno o più Enti Consorziati, così come si evince dalla Delibera di questa Assemblea del 18/10/2010, n. 13;
9. Di inviare copia della presente deliberazione a tutti gli Enti Consorziati per gli adempimenti di competenza.

– di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Il Direttore  
Enrico Salvatori

Il Presidente  
Luca Lunardini

## **Allegato “A”**

### **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SOSTEGNO DOMICILIARE IN FORMA INDIRETTA “ SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATO” AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI**

#### **ZONA – DISTRETTO VERSILIA**

##### **CAPO I**

##### **Disposizioni generali**

##### **Art. 1**

##### **Finalità**

1. La Società della Salute dell'area socio sanitaria Versilia (SDS Versilia) nell'esercizio delle competenze di cui al Titolo V, capo III bis della L.R.T. 24/02/2005, n. 40 e s.m.i. ed in conformità ai propri atti istitutivi, Convenzione e Statuto, si propone la finalità di disciplinare ed erogare direttamente servizi e prestazioni rivolti agli anziani non autosufficienti.
2. Tali servizi e prestazioni perseguono lo scopo di prevedere forme di sostegno alla domiciliarità che possano determinare l'incremento dei livelli di adeguatezza della risposta al bisogno e quindi operare il progressivo miglioramento della presa in carico.

##### **Art. 2**

##### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi di “Sostegno Economico Integrato” rivolti agli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti.

##### **Art.3**

##### **Tipologia delle prestazioni**

1. Dal punto di vista della tipologia, tali prestazioni si ascrivono all'area degli interventi domiciliari erogati in forma indiretta contemplati dall'art. 7 comma 2 lettera b della L.R.T. 18 dicembre 2008 n. 66.
2. L'attivazione degli interventi si effettua in conformità alle disposizioni della L.R.T 18 dicembre 2008 n. 66 “e del *“Progetto per l'assistenza continua alla persona non autosufficiente – area anziani”* approvato con D.G.R.T. del 22/03/2010, n. 370.
3. Il Sostegno Economico Integrato consiste nell'erogazione di contributi economici mensili, che si distinguono in due categorie:
  - contributi di sostegno alle funzioni assistenziali della famiglia;
  - contributi finalizzati alla regolare assunzione dell'assistente familiare.

##### **CAPO II**

##### **Accesso**

##### **Art. 4**

##### **Destinatari**

1. Fatti salvi requisiti generali previsti dal *Progetto per l'assistenza continua alla persona non autosufficiente – area anziani* (D.G.R.T. del 22/03/2010, n. 370) nella parte dedicata all'area della domiciliarità, il presente regolamento definisce i criteri di accesso alle prestazioni in oggetto.
2. Gli interventi di Sostegno Economico Integrato sono destinati alle persone anziane ultrasessantacinquenni residenti nella zona-distretto Versilia, che si trovino nella condizione di non autosufficienza e con alto indice di gravità accertato sulla base della valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno.

##### **Art. 5**

##### **Valutazione multidimensionale**

La valutazione multidimensionale di cui al precedente articolo è effettuata dall' Unità di Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.) nell'esercizio delle funzioni espressamente attribuite alla stessa sulla base di quanto disposto dall'art. 11 comma 5 della L.R.T. 66/2008.

##### **Art. 6**

## **Erogazione**

1. L'erogazione dei contributi è effettuata in conformità alle risultanze del Progetto di Assistenza Personalizzato (P.A.P.) elaborato dall'U.V.M., come previsto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 della L.R.T. 66/2008 ed in conformità alle prescrizioni contenute nel *“Progetto per l'assistenza continua alla persona non autosufficiente – area anziani” (D.G.R.T. del 22/03/2010, n. 370).*

### **Art. 7**

#### **Accesso al servizio**

1. Il Direttore della SDS Versilia mediante il Punto Unico di Accesso (P.U.A.) di Zona, assicura la presa in carico del cittadino attraverso la gestione ed il coordinamento della rete territoriale dei servizi per la non autosufficienza.

2. Le modalità di accesso al servizio nonché i termini massimi per la sua erogazione sono regolati dagli artt. 9, 10 (in part. comma 1), 11 (in part. Comma 5 lett. e), 12 (in part. comma 3) della L.R.T. 66/2008.<sup>1</sup>

### **Art. 8**

#### **Criteri di accesso**

1. Possono accedere al Sostegno Economico Integrato le persone anziane non autosufficienti con livelli di isogravità III° – IV° – V°.

2. Oltre al livello di isogravità l'accesso è determinato anche dalla situazione reddituale e patrimoniale del beneficiario dell'intervento.

3. La situazione reddituale e patrimoniale è data dal valore dell' I.S.E.E. (D. Lgs. n. 109 / 1998 e D. Lgs. 130/2000, e s.m.i.).calcolato sul solo assistito (I.S.E.E. estratto) in conformità ai criteri di cui alla D.G.R.T. n. 385 del 11/05/2009 e s.m.i.

4. Accedono al servizio i soggetti il cui I.S.E.E. estratto risulti inferiore / uguale alle seguenti soglie:

- € 16.500,00 per quanto concerne i contributi di sostegno alle funzioni assistenziali della famiglia;
- € 18.000,00 per quanto concerne i contributi finalizzati alla regolare assunzione dell'assistente familiare.

## **CAPO III**

### **Contributi di sostegno alle funzioni assistenziali della famiglia.**

#### **Art. 9**

##### **Funzione**

1. I contributi di cui al presente capo sono erogati a sostegno delle funzioni assistenziali della famiglia che si assuma in proprio il carico assistenziale della persona anziana non autosufficiente.

#### **Art. 10**

##### **Quantificazione dei contributi mensili**

1. L'importo mensile dei contributi è determinato in relazione al livello di isogravità ed al valore dall' I.S.E.E. estratto calcolato sul solo assistito (criteri di cui alla D.G.R.T. n. 385 del 11/05/2009 e s.m.i.).

2. Gli importi mensili massimi dei contributi sono definiti nella tabella A.

---

<sup>1</sup> **Art. 9 LRT 66/2008** *“La procedura per la valutazione della non autosufficienza è attivata dall'interessato, da un familiare o dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1 della LR 41/2005, tramite la presentazione di una istanza, contenente la segnalazione del bisogno, ai presidi di cui al successivo articolo 10, comma 1 nelle zone-distretto di residenza della persona non autosufficiente”.*

**Art. 10 comma 1 LRT 66/2008** *“A livello zonale, anche in relazione a particolari caratteristiche del territorio, sono istituiti presidi, denominati “punti insieme” che assicurano l'accoglienza e l'informazione alla persona che richiede la valutazione della non autosufficienza. I punti insieme assicurano, altresì, che entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'art 9, la UVM presenti la risposta assistenziale ritenuta appropriata e la condivida con la persona interessata ed i suoi familiari”.*

**Art. 11 comma 5 lettera e) LRT 66/2008** *“ La UVM svolge le seguenti funzioni:a)...b)...c)...d)...e) condivide il PAP con la persona assistita o i suoi familiari fissando in sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9 il tempo massimo per l'erogazione della prestazione; f)...”.*

**Art. 12 comma 3 LRT 66/2008** *“Nel caso di impossibilità di attivare le prestazioni assistenziali previste nel PAP entro il termine di cui all'art 11 comma 5 lettera e), la UVM assicura prestazioni di pari efficacia condivise con la famiglia e fissa entro novanta giorni il tempo massimo per attivare le prestazioni previste nel PAP”.*

Tabella A

Misura massima dei contributi erogabili	
Livello di Isogravit�	Contributo mensile €
III°	150,00
IV°	270,00
V°	350,00

2. Quando il valore dell'I.S.E.E. estratto risulta minore / uguale ad € 9.000,00 viene erogato il massimo del contributo in corrispondenza del livello di isogravit  accertato (tabella A).

3. Quando il valore dell'I.S.E.E. estratto dell'assistito risulta maggiore di € 9.000,00 e minore / uguale ad € 16.500,00 il contributo mensile   calcolato in modo personalizzato. Si adotta il seguente criterio di calcolo:

$$I = V_{max} - (n\% \text{ dell' I.S.E.E. estratto eccedente } )$$

in cui:

I = rappresenta l'importo del contributo mensile erogabile;

V<sub>max</sub> = rappresenta il valore massimo del contributo erogabile in relazione al livello di isogravit , come definito nella tabella A

I.S.E.E. estratto eccedente =   dato dalla differenza tra I.S.E.E. estratto dell'assistito ed € 9.000,00;

n% = rappresenta il **coefficiente percentuale** da applicare, che varia in relazione al livello di isogravit , come indicato nella tabella B<sup>2</sup>.

Tabella B

Coefficienti percentuali per il calcolo personalizzato del contributo	
Livello di Isogravit�	Coefficiente percentuale
III°	0,80%
IV°	1,25%
V°	1,15%

## CAPO IV

### Contributi finalizzati alla regolare assunzione dell'assistente familiare.

#### Art. 11

##### Funzione

1. I contributi di cui al presente capo sono erogati nelle ipotesi in cui, per l'assistenza della persona anziana non autosufficiente, si faccia ricorso a personale privato (assistente familiare) regolarmente assunto.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo   richiesta l'esibizione del contratto di lavoro.

#### Art. 12

##### Quantificazione dei contributi mensili

1. L'importo mensile dei contributi   determinato in relazione al livello di isogravit  ed al valore dall' I.S.E.E. estratto calcolato sul solo assistito (criteri di cui alla D.G.R.T. n. 385 del 11/05/2009 e s.m.i.).

2. Gli importi mensili massimi dei contributi sono definiti nella tabella C.

2 Il calcolo del contributo viene effettuato sottraendo da quello che risulterebbe il valore massimo erogabile in corrispondenza del livello di isogravit  un valore che corrisponde ad una determinata percentuale dell'importo dell'ISEE estratto dell'assistito che eccede la soglia di € 9.000.

Esempio di calcolo :

ISEE estratto dell'assistito pari ad € 12.000,00; livello di isogravit  V°;

1) si determina l'ISEE estratto eccedente la soglia di € 9.000,00 , 12.000 – 9.000 = 3.000;

2) si determina una percentuale dell'ISEE estratto eccedente (€3.000,00) che poi viene decurtata dall'importo massimo del contributo;

3) nell'esempio il valore da decurtare dall'importo massimo del contributo corrisponde all' 1,15% di € 3.000, il coefficiente percentuale   quello riportato nella tabella B;

4) pertanto otteniamo: € 350 – (3.000 x 0,0115) = 315,50 €



Tabella C

Misura massima dei contributi erogabili	
Livello di Isogravit�	Contributo mensile �
III�	<b>300,00</b>
IV�	<b>400,00</b>
V�	<b>500,00</b>

3. Quando il valore dell'I.S.E.E. estratto risulta minore / uguale ad   9.000,00 viene erogato il massimo del contributo in corrispondenza del livello di isogravit  accertato (tabella C).

3. Quando il valore dell'I.S.E.E. estratto dell'assistito risulta maggiore di   9.000,00 e minore / uguale ad   18.000,00 il contributo mensile   calcolato in modo personalizzato. Si adotta il seguente criterio di calcolo:

$$I = V_{max} - (n\% \text{ dell' I.S.E.E. estratto eccedente } )$$

in cui:

I = rappresenta l'importo del contributo mensile erogabile;

V<sub>max</sub> = rappresenta il valore massimo del contributo erogabile in relazione al livello di isogravit , come definito nella tabella C;

I.S.E.E. estratto eccedente =   dato dalla differenza tra I.S.E.E. estratto dell'assistito ed   9.000,00;

n% = rappresenta il **coefficiente percentuale** che varia in relazione allo scaglione di appartenenza determinato dal valore dell'I.S.E.E. estratto dell'assistito, come indicato nella tabella D<sup>3</sup>.

Tabella D

Coefficienti percentuali per il calcolo personalizzato del contributo			
III� livello di Isogravit�			
Scaglione I.S.E.E. estratto �	<b>9.000,01 – 12.000,00</b>	<b>12.000,01 – 15.000,00</b>	<b>15.000,01 – 18.000,00</b>
Coefficiente percentuale	<b>1,50%</b>	<b>2,00%</b>	<b>2,25%</b>
IV� livello di Isogravit�			
Scaglione I.S.E.E. estratto �	<b>9.000,01 – 12.000,00</b>	<b>12.000,01 – 15.000,00</b>	<b>15.000,01 – 18.000,00</b>
Coefficiente percentuale	<b>1,50%</b>	<b>2,00%</b>	<b>2,50%</b>
V� livello di Isogravit�			
Scaglione I.S.E.E. estratto �	<b>9.000,01 – 12.000,00</b>	<b>12.000,01 – 15.000,00</b>	<b>15.000,01 – 18.000,00</b>
Coefficiente percentuale	<b>1,50%</b>	<b>2,00%</b>	<b>2,50%</b>

<sup>3</sup> Il calcolo del contributo viene effettuato sottraendo da quello che risulterebbe il valore massimo erogabile in corrispondenza del livello di isogravit  un valore che corrisponde ad una determinata percentuale dell'importo dell'ISEE estratto dell'assistito che eccede la soglia di   9.000.

Esempio di calcolo :

ISEE estratto dell'assistito pari ad   14.000,00; livello di isogravit  IV ;

1) si determina l'ISEE estratto eccedente la soglia di   9.000,00, 14.000 – 9.000 = 5.000;

2) si determina una percentuale dell'ISEE estratto eccedente (  5.000,00) che poi viene decurtata dall'importo massimo del contributo;

3) nell'esempio il valore da decurtare dall'importo massimo del contributo corrisponde al 2% di   5.000, il coefficiente percentuale   quello riportato nella tabella D;

4) pertanto otteniamo:   400 – (5.000 x 0,02) = 300  

**CAPO V**  
**Disposizioni Finali**

**Art. 13**

**Divieto di cumulo**

1. I contributi di sostegno alle funzioni assistenziali della famiglia ed i contributi finalizzati alla regolare assunzione dell'assistente familiare, non sono cumulabili.
2. L'aggiornamento del P.A.P. può prevedere il passaggio dall'una all'altra forma di contributo, ove ne sussistano i presupposti.

**Art. 14**

**Casi particolari**

1. Durante il periodo di erogazione del Sostegno Economico Integrato i beneficiari sono tenuti a comunicare eventuali modificazioni delle proprie condizioni economiche che, ove sopravvenute, potrebbero determinare la riduzione dell'importo del contributo o la perdita del beneficio; sono fatte salve le azioni di recupero per le ipotesi di indebita percezione.
2. Possono essere fatte valere dal beneficiario eventuali e sopravvenute modificazioni delle proprie condizioni economiche che possano determinare una maggiorazione degli importi mensili dei contributi.
3. Le ipotesi di cui al primo e secondo comma del presente articolo devono essere comunicate da parte degli interessati al responsabile del P.A.P.
4. In caso di morte del beneficiario, relativamente al mese in cui è avvenuto il decesso, non si dà luogo all'erogazione del contributo ove la data di morte sia anteriore al giorno 15 del mese.
5. Rispetto agli interventi di Sostegno Economico Integrato finalizzati alla regolare assunzione dell'assistente familiare, l'importo del contributo non deve mai superare la retribuzione mensile erogata al lavoratore, e risultante dal contratto di lavoro. Nelle ipotesi in cui il contributo ecceda tali limiti l'erogazione è effettuata sino a concorrenza della retribuzione.

**Art. 15**

**Entrata in Vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/11/2010.

**Art. 16**

**Finanziamento**

1. Gli interventi di Sostegno Economico Integrato sono finanziati utilizzando quota parte del Fondo regionale per la non autosufficienza e risorse messe a disposizione dagli Enti Consorziati.
2. L'Assemblea della SDS Versilia determina annualmente, mediante gli atti di programmazione zonale, le risorse complessive da destinare a tale tipologia di intervento.
3. Nelle more dell'approvazione degli atti di programmazione zonale e di definizione della quota pro-capite, la quota parte del Fondo regionale per la non autosufficienza e quella a carico degli Enti Consorziati, sono determinate dall'Assemblea della SDS Versilia con proprio atto di indirizzo.

**Art. 17**

**Isorisorse**

1. Nelle ipotesi in cui l'importo del contributo mensile ecceda i limiti edittali massimi delle isorisorse come definiti nel *“Progetto per l'assistenza continua alla persona non autosufficiente – area anziani”* (D.G.R.T. del 22/03/2010, n. 370), ed entro i quali è previsto l'utilizzo del fondo regionale, la quota parte eccedente deve essere garantita utilizzando le risorse messe a disposizione dagli Enti Consorziati.

**Art. 18**

**Rinvio**

Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento si rinvia alla L.R.T. 41/2005; alla L.R.T. 66/2008; al *Progetto per l'assistenza continua alla persona non autosufficiente – area anziani* approvato con D.G.R.T. del 22/03/2010, n. 370; al Decreto n. 1354 del 25 marzo 2010 – Direzione Generale diritto alla salute e politiche di solidarietà – Regione Toscana *“DGRT n. 370/2010: approvazione delle nuove procedure di valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno della persona non autosufficiente, in*

*sostituzione delle procedure valutative approvate con deliberazione di Consiglio Regionale n. 214 del 02/07/1991”.*

## **Allegato “B”**

### **Risorse messe a disposizione dagli enti consorziati – ripartizione**

**Azienda USL 12 Viareggio : € 250.000,00**

**Comuni Zona Versilia : € 250.000,00 da ripartire in proporzione al numero di abitanti ultrasessantacinquenni al 31/12/2009, come indicato di seguito:**

- Camaione: € 46.982,43;**
- Forte dei Marmi: € 13.933,21**
- Massarosa: € 28.391,84**
- Pietrasanta: € 38.569,32**
- Seravezza: € 19.686,83**
- Stazzema : € 5.584,96**
- Viareggio: € 96.851,41**